

TRIBUNALE DI NAPOLI

VIII SEZIONE CIVILE

Proc. n.

ORDINANZA

IL GIUDICE, DR. [REDACTED]

SCIOLGENDO LA RISERVA CHE PRECEDE; LETTI gli atti;

rilevato che a norma dell'art. 185 bis c.p.c. *"il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa"*, norma ritenuta applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della norma;

rilevato che parte attrice ha in primo luogo proposto azione volta ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali correlati al dedotto inadempimento, da parte del convenuto, dell'incarico professionale volto a compiere accertamenti, tra l'altro, in ordine alla titolarità del bene oggetto della procedura esecutiva richiamata in atti;

rilevato, altresì, che il convenuto ha, tra l'altro, evidenziato come talune delle spese, di cui l'attrice chiede il ristoro, sono state sostenute in epoca antecedente all'esecuzione dell'incarico professionale talchè non può riconoscersi un diretto nesso di causalità tra le stesse ed il dedotto inadempimento;

ritenuto che la natura della controversia, nei termini sopra evidenziati, ben giustifica l'iniziativa, da parte di questo giudice, volta ad individuare una proposta

transattiva, finalizzata soprattutto a neutralizzare costi ed alea del giudizio, con conseguente ulteriore appensatimento, altresì, dei costi di difesa (onorari di avvocato) in ipotesi di ammissione di attività istruttoria;

ritenuto che, in un'ottica meramente transattiva ed impregiudicate le rispettive difese, le parti ben potrebbero valutare di riconoscere in favore dell'attrice il rimborso solo di talune delle spese indicate in citazione e precisamente:

- a) Euro 1.000,00 quale corrispettivo versato per la relazione notarile;
- b) Euro 1.427,29 quali spese di ctu espletata nel corso del giudizio di esecuzione;
- c) Euro 2.500,00 quale parziale rimborso delle spese legali sostenute dalla attrice per il procedimento esecutivo.

per un totale di euro 4.927,29, somme che può arrotondarsi in euro 6.000,00 tenuto conto di eventuali accessori maturati per interessi e rivalutazione;

ritenuto che tale proposta realizzi una giusta mediazione tra la posizione delle parti, atteso che l'attore, a fronte della somma ottenuta ed avente ad oggetto solo parte delle spese sostenute, rinunzierebbe non solo alla residua quota di spese ma anche alle pretese afferenti presunti danni di natura non patrimoniali, la cui riconducibilità sul piano causale ai fatti di causa imporrebbe una complessa e difficoltosa, oltreché costosa, istruttoria;

ritenuto, pertanto, di formulare la seguente proposta transattiva: **corresponsione da parte di _____ a _____ della complessiva**

somma di euro 6.000,00, con reciproca rinuncia di tutte le parti alle domande e difese proposte nel presente procedimento;

rilevato che, in caso di accordo delle parti sull'importo appena individuato, verrà compiuto da questo Giudicante ulteriore sforzo volto a consentire il raggiungimento di un accordo sul governo delle spese di lite sinora maturate;

PQM

formula alle parti la proposta conciliativa di cui in parte motiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e fissa termine fino a 10 giorni prima della prossima udienza affinché ciascuna parte, a mezzo del proprio difensore, comunichi (a mezzo PEC indirizzata al difensore di controparte) l'eventuale disponibilità ad accettare tale proposta.

Evidenzia che, in caso di fallimento dell'accordo per mancata disponibilità dell'una o dell'altra parte, il comportamento processuale delle parti verrà adeguatamente valutato da questo giudice ai fini di quanto previsto dall'art.91 e 96 3° comma c.p.c., ciò laddove detto rifiuto risulti, all'esito della lite, essere stato ingiustificato.

Fissa ai fini indicati l'udienza del 01 ottobre 2015 ore 10:30.

Si comunichi alle parti.

Napoli il 05 giugno 2015

Il Giudice

